

COMUNE DI ALBINEA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COPIA

ORDINANZE DEL SINDACO

N. 5 DEL 30-06-2021

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19: DISPOSIZIONI IN TEMA DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E/O ANALCOLICHE E PRECISAZIONI SULL'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021 n. 65, recante «Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, <u>fino al 31 luglio 2021</u>, continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;

RICHIAMATA l'ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento" a norma della quale nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento con decorrenza dal 14.06.2021 si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca»;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, ove si rileva che, nella seduta del 21 giugno 2021, il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, "ha, in ogni caso, raccomandato di «mantenere l'obbligo di portare sempre con se' i dispositivi di protezione delle vie aeree, per il caso in

cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; (...) di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti; (...) di mantenere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale nei contesti di trasporto pubblico al chiuso (aerei, treni, autobus) e si considera raccomandabile l'uso dei dispositivi anche nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi; (...) il CTS raccomanda, infine, prioritariamente l'uso dei dispositivi di protezione delle vie aeree in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (es: riceventi un trapianto di organo o emopoietico; pazienti in trattamento con farmaci citostatici, etc.), cosi' come anche in locali all'aperto delle strutture sanitarie. (...)

CONSIDERATO CHE l'emergenza epidemiologica ancora in corso impone comunque di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

DATO ATTO CHE l'eliminazione del coprifuoco e la riapertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, in modo assistito o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti del centro abitato di ALBINEA;

PRESO ATTO delle risultanze dei pattugliamenti congiunti eseguiti dalle forze dell'ordine nel corso del mese di giugno 2021 che hanno evidenziato:

- un'altissima affluenza di persone (in particolare giovani) che rendeva praticamente impossibile il rispetto dell'obbligo di distanziamento fisico previsto dalle normative in vigore in relazione agli spazi disponibili e, comunque, ai loro comportamenti (creando, nei fatti, diversi assembramenti);
- molte persone non indossavano correttamente o non indossavano proprio i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- buona parte di queste persone che stazionavano su aree pubbliche (anche sulle carreggiate stradali) e su aree private pertinenziali alle attività artigianali, commerciali ed i pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande ivi presenti avevano bottigliette di bevande o bicchieri in mano;

CONSIDERATO CHE:

- in epoca antecedente il lockdown da COVID-19, le problematiche segnalate dagli organi di pubblica sicurezza locali inerivano esclusivamente ai fenomeni di disturbo alla quiete del vicinato e di degrado urbano;
- ai fenomeni di cui sopra, tuttora presenti, si aggiungono ora situazioni potenzialmente idonee a mettere a rischio la Sicurezza Pubblica (quando non l'Ordine Pubblico) e la Salute Pubblica quali beni comuni primari da tutelare in modo rigoroso;

VISTE la propria ordinanza sindacale n° 18 del 17.06.2021 in vigore fino a fine emergenza sanitaria e ritenuto opportuno sostituire la stessa con un nuovo provvedimento che affronti la problematica in questione in modo più complessivo e aggiornato;

PRESO ATTO che diverse persone giungono ad ALBINEA con già al seguito delle bevande che poi ivi consumano "in compagnia" sulle aree pubbliche o di uso pubblico;

VALUTATO che regolamentare la vendita/cessione per asporto, nonché il consumo sul posto, delle bevande, possa contribuire a limitare gli assembramenti precitati nonché l'abbandono di bottiglie/bicchieri ed altri rifiuti in loco;

RITENUTO altresì necessario adottare la misura sanitaria della limitazione della "movida notturna", alla quale si associano episodi di assembramenti incontrollati e senza l'uso dei dispositivi individuali di protezione, particolarmente pericolosi nell'attuale contesto;

TENUTO PRESENTE quanto sopra e VALUTATO come DOVEROSO, per quanto di sua competenza, emettere un'Ordinanza Sindacale spazialmente e temporalmente delimitata, restrittiva rispetto alla

normativa generale sovraordinata, per cercare di eliminare, od almeno ridurre, i citati comportamenti a rischio che generano anche degrado urbano;

VISTO il R.D. n° 733/1931 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza";

VISTO il R.D. n° 635/1940 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931 n° 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", in particolare l'art. 187;

VISTO il R. D. n° 1265/1934 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi Sanitarie";

VISTA la L. n° 689/1981 "Modifiche al sistema penale";

VISTO il D. Lgs. n° 285/1992 "Nuovo codice della strada";

VISTO l'art. 50 comma 5 del D. Lgs. n° 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale:

FATTA salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, dalla data del 1 luglio 2021 e fino al 31 luglio 2021

ORDINA CHE

la propria ordinanza sindacale nº 18 del 2020 sia abrogata;

ORDINA ALTRESI' CHE

con decorrenza giovedì 01.07.2021 e fino a fine emergenza sanitaria tutti i giovedì, i venerdì, i sabati, le giornate prefestive e festive infrasettimanali, dalle ore 21,00 alle ore 03,00 del giorno seguente, nelle strade e loro pertinenze, nelle piazze, nei porticati o nelle gallerie pubbliche o di uso pubblico nel centro abitato di ALBINEA, così meglio individuate:

- Via Vittorio Emanuele II SP 63 (tra la rotonda con la SP 21/37 e Piazza Cavicchioni),
- Via Crocioni.
- Piazza Cavicchioni,
- Via Caduti della Libertà (tra il civico 21 e Piazza Cavicchioni),
- Via Morandi.
- Via Garibaldi SP63 (tra via Da Vinci e Piazza Cavicchioni),
- Parco Lavezza (parcheggi compresi)

nonché all'interno dei locali e nelle aree di pertinenza, anche private, delle attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che sulla predetta viabilità si affacciano:

1) SIA OBBLIGATORIO per coloro (di età superiore ai 6 anni) che vi si trovino a circolare a piedi (in fase dinamica o statica), in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti, indossare correttamente e costantemente una mascherina di comunità od un idoneo dispositivo medico (mascherina chirurgica) ovvero di un idoneo DPI (mascherina filtrante FFP1/2/3 senza valvola di esalazione) a protezione delle vie respiratorie (ad eccezione che l'uso di detta protezione sia materialmente incompatibile con le esigenze personali del momento quali: mangiare, fumare, etc ...;

- 2) <u>SIA VIETATO</u> da parte di tutte le attività artigianali, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande, vendere/cedere per asporto (anche attraverso distributori automatici) bevande alcoliche e/o analcoliche in ogni forma (dietro corrispettivo o gratuitamente), congiuntamente o disgiuntamente da alimenti;
- 3) <u>SIA VIETATO</u> nelle aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle proprietà pubbliche e private, consumare o detenere bevande alcoliche e/o analcoliche pronte per il consumo;
- 4) <u>SIA VIETATO</u> nelle aree pubbliche o di suo pubblico, compresi i muretti di delimitazione delle proprietà pubbliche e private, detenere bevande alcoliche e/o analcoliche in contenitori di vetro o alluminio anche se chiuse o non pronte per il consumo:
- 5) <u>SIANO COMUNQUE VIETATI</u> affollamenti o assembramenti per il consumo di alimenti e bevande in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

AVVERTE CHE

- si ritiene quanto sopra nell'interesse pubblico ma anche delle attività imprenditoriali private in questione che potrebbero trovarsi sanzionate e/o vedere la situazione degenerare con conseguente chiusura coattiva delle stesse nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dal protocollo regionale in un contesto locale particolarmente iperattivo dopo un lungo periodo di limitazione dell'attività;
- In conformità a quanto previsto dall'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all'esterno, resta fermo, tra l'altro, in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti. L'utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato e nelle situazioni di affollamento, anche all'aperto;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente Ordinanza;
- nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D. L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo per come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D. L. n° 33/2020 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1000 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L. n° 241/90 il Responsabile del procedimento in oggetto è il Responsabile dell'Area urbanistica edilizia privata e attività produttive Claudio Rubiani;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n° 241/1990 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso (ai sensi del D. Lgs. n° 104/2010) al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo on Line (ovvero dalla notifica ai soggetti ai quali il presente deve essere notificato) oppure, in via alternativa, (ai sensi del D.P.R. n° 1199/1971), al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

INVITA

i titolari della attività in questione a comunicare/pubblicizzare con celerità quanto sopra alla loro clientela nelle forme che riterranno più efficaci ed ad attivare adeguate misure organizzative strutturali, operative e comportamentali, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita ed in prossimità dei loro locali e, per quanto nelle loro possibilità, anche nelle aree pubbliche adiacenti;

DISPONE CHE

- la presente ordinanza sia:
 - pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di ALBINEA fino al 31 luglio 2021;
 - pubblicata sul sito WEB del Comune di ALBINEA fino al 31 luglio 2021;
 - comunicata alla Prefettura di Reggio Emilia;
 - comunicata alla Questura di Reggio Emilia;
 - comunicata al Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - comunicata al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - trasmessa alla Stazione Carabinieri di ALBINEA;
 - trasmessa al Comando di Polizia Locale dell'Unione Colline matildiche (RE);
 - notificata alle attività artigianali, commerciali ed ai pubblici esercizi di somministrazione alimenti e bevande che si affacciano sulla viabilità citata nel dispositivo;

IL SINDACO f.to Sig. Nico Giberti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente ordinanza è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio Comunale al n. 530 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 30-06-2021 al 15-07-2021.

Lì, 30-06-2021

L'addetto alla pubblicazione

E' copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

lì 30-06-2021

IL SINDACO f.to Sig. Nico Giberti